



Autorizzazione sostitutiva

Nessun automatismo per la proroga

In casi speciali, l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI può rilasciare un'autorizzazione sostitutiva di durata limitata a un'impresa che esegue installazioni elettriche e che temporaneamente non impiega nessuna persona del mestiere. La proroga di tale autorizzazione sostitutiva è tuttavia possibile soltanto a determinate condizioni.

Il titolare di un'autorizzazione generale d'installazione per imprese deve occupare una persona del mestiere, integrata nell'impresa in modo da poter esercitare con efficacia la sorveglianza tecnica sui lavori d'installazione (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. a. dell'ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione [OIBT; RS 734.27]).

Se la persona del mestiere lascia l'impresa, l'autorizzazione d'installazione non è più valida per questa impresa (cfr. art. 18 cpv. 2 OIBT).

Se fino a tale momento nonostante gli sforzi non può assumere in modo fisso una nuova persona del mestiere, l'impresa è in una situazione sfavorevole, poiché chiunque, intenzionalmente o per negligenza esegue lavori d'installazione senza la necessaria autorizzazione, è perseguibile penalmente (cfr. art. 42 lett. a OIBT). La situazione è altrettanto sgradevole per l'impresa, qualora la persona del mestiere dovesse improvvisamente ammalarsi in modo grave da non poter più reintegrare la propria funzione e nel caso in cui l'impresa non dovesse essere in grado di provvedere immediatamente alla sua successione. Occasionalmente l'ESTI constata anche che una persona del mestiere in età pensionabile non possiede più conoscenze professionali sufficienti per esercitare con efficacia la sorveglianza tecnica sui lavori d'installazione, per cui l'impresa è costretta ad assumere un altro responsabile tecnico e ciò non riesce sempre al primo tentativo.

Affinché in tali casi l'impresa possa continuare ciononostante ad essere autorizzata ad eseguire lavori d'installazione, l'ESTI può rilasciarle un'autorizzazione sostitutiva di durata limitata ai sensi dell'art. 11 OIBT.

Condizioni

L'autorizzazione sostitutiva può essere concessa a un'impresa, che impiega almeno un controllore elettricista/capo montatore o un consulente in sicurezza elettrica oppure una persona che soddisfi le condizioni poste agli elettricisti di fabbrica (art. 13) (cfr. art. 11 cpv. 1 OIBT). Inoltre tale persona deve essere occupata nell'impresa a tempo pieno e non può sorvegliare più di 20 dipendenti occupati nel settore dell'installazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OIBT).

È inoltre richiesto che l'impresa non occupi «temporaneamente» una persona del mestiere (cfr. art. 11 cpv. 1 primo mezzo periodo OIBT), vale a dire, l'impresa deve essere stata fino a poco tempo prima titolare di un'autorizzazione generale d'installazione. Chi ad esempio dopo l'uscita della persona del mestiere dall'impresa non può assumere immediatamente un subentrante, continua per parecchi mesi con noncuranza (senza autorizzazione) ad effettuare lavori d'installazione e solo allora gli viene l'idea di chiedere un'autorizzazione sostitutiva, non soddisfa tali condizioni. Lo stesso vale per una impresa che ha presentato all'ESTI una domanda di concessione o modifica di un'autorizzazione generale d'installazione, che è ancora in fase di elaborazione; per esempio, poiché la nuova persona del mestiere proposta è in età pensionabile e deve prima portare a termine un colloquio tecnico presso l'ESTI. L'autorizzazione sostitutiva non è lì per colmare il tempo fino alla decisione dell'ESTI in merito alla domanda per l'autorizzazione generale d'installazione.

Durata e campo d'applicazione

L'autorizzazione sostitutiva è valida sei mesi; essa può essere prorogata al massimo di sei mesi (art. 11 cpv. 2 OIBT).

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione sostitutiva, l'impresa ha il diritto di eseguire tutti i lavori d'installazione sotto la direzione tecnica della persona menzionata nell'autorizzazione. Se la potenza complessiva di allacciamento è pari a 3,6 kVA o superiore, questa persona è pure autorizzata (ed è tenuta) ad annunciare al gestore di rete mediante avviso i lavori effettuati sull'impianto (cfr. art. 23 cpv. 1 OIBT). Ora come in passato, un controllore elettricista/capo montatore o un consulente in sicurezza elettrica oppure una persona del mestiere deve effettuare un controllo finale ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 OIBT.

Proroga

Se l'ESTI ha rilasciato l'autorizzazione sostitutiva per un periodo di sei mesi, l'impresa deve continuare senza sosta la ricerca di una nuova persona del mestiere. L'impresa non può confidare nel fatto che alla scadenza del limite dei sei mesi l'ESTI conceda la proroga dell'autorizzazione sostitutiva per altri sei mesi. Nella sua domanda di proroga dell'autorizzazione l'impresa deve dimostrare quali passi ha intrapreso concretamente per trovare una nuova persona del mestiere (ad es. allegando copie di offerte di posto di lavoro pubblicate nei media; specificando il numero di interviste condotte con i potenziali candidati ecc.).

Se a questo proposito non vengono constatati sufficienti sforzi da parte dell'impresa, l'ESTI rifiuta di prorogare l'autorizzazione sostitutiva. Questo trattamento si oppone alla tendenza di alcune imprese, che cambiano spesso la persona del mestiere e ciò per esperienza non favorisce la sicurezza delle attività d'installazione.

L'ESTI rifiuta inoltre di prorogare l'autorizzazione sostitutiva, se negli ultimi tempi l'impresa ha dato adito a lagnanze motivate. Questo è segnatamente il caso, se in qualità di titolare dell'autorizzazione generale d'installazione o dell'autorizzazione sostitutiva l'impresa è oggetto di denunce da parte dell'ESTI all'Ufficio federale dell'energia UFE per violazioni dell'obbligo passibili di pena ai sensi dell'art. 42 lett. c OIBT. Altrettanto vale se, basandosi su tale disposizione in connessione con l'art. 55 cpv. 3 della



legge sugli impianti elettrici (SR 734.0), l'UFE ha emanato un decreto penale contro l'impresa o una persona responsabile dell'impresa.

Sorveglianza e controllo

Fintanto che l'impresa è in possesso di un'autorizzazione sostitutiva, l'ESTI deve sorvegliare le attività d'installazione con particolare attenzione. I costi sono a carico del titolare dell'autorizzazione sostitutiva (cfr. art. 11 cpv. 3 OIBT). L'ESTI adempie questo compito ispezionando l'impresa almeno una volta entro i sei mesi della durata di validità dell'autorizzazione, di regola entro due mesi dal rilascio rispettivamente dalla proroga dell'autorizzazione. In occasione di questa ispezione l'ESTI controlla se l'impresa rispetta le disposizioni dell'OIBT, in particolare se installa secondo le regole riconosciute della tecnica. A tale scopo l'ESTI controlla i lavori eseguiti effettuando controlli saltuari. L'impresa rispettivamente il suo personale sono però sempre responsabili della corretta esecuzione dei lavori d'installazione.

Aspetti formali ed emolumenti

La domanda per il primo rilascio dell'autorizzazione sostitutiva e per la sua proroga può essere presentata all'ESTI utilizzando un formulario (cfr. www.esti.admin.ch > Documentazione > Formulari OIBT > Autorizzazione sostitutiva).

Il rilascio dell'autorizzazione sostitutiva nonché la sua proroga sono soggetti a tassa (cfr. www.esti.admin.ch > Emolumenti > Emolumenti per autorizzazioni secondo l'OIBT). Per le domande che vengono respinte mediante disposizione appellabile, l'ESTI riscuote un emolumento, che è determinato in base al dispendio effettivamente necessario. Le spese in relazione all'ispezione del titolare dell'autorizzazione sostitutiva vengono pure fatturate in base al dispendio effettivo.

Riepilogo

In determinati casi l'ESTI può rilasciare un'autorizzazione sostitutiva limitata a sei mesi a un'impresa attiva nel

ramo delle installazioni elettriche, che temporaneamente non impiega nessuna persona del mestiere. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione sostitutiva l'impresa deve continuare senza sosta la ricerca di un nuovo responsabile tecnico. Una proroga dell'autorizzazione sostitutiva per un massimo di sei mesi è possibile solo a determinate condizioni. A questo proposito non vige nessun automatismo.

Dario Marty, direttore

Contatto

Sede centrale

Ispettorato federale degli impianti
a corrente forte ESTI
Luppenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tel. 044 956 12 12, fax 044 956 12 22
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Succursale ESTI Romandie

Route de Montena 75, 1728 Rossens
Tel. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch